

Osservazioni di Edison al Documento di consultazione 22/2020/R/tlr

“Regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Inquadramento generale e primi orientamenti.”

1) OSSERVAZIONI GENERALI

La qualità dell'attività di misura nel servizio del teleriscaldamento e teleraffrescamento rappresenta un tassello fondamentale per il completamento della regolazione commerciale della qualità del servizio.

Edison manifesta pertanto apprezzamento per gli obiettivi generali individuati dall'Autorità nel documento in esame, ossia: assicurare la correttezza e tempestiva comunicazione del dato di misura, tutelare e rendere consapevole l'utente, prevedere un approccio graduale e proporzionale.

D'altro canto, si ritiene che il principio di gradualità coniugato alla necessità di valutare l'impatto economico/gestionale di tale intervento sia indispensabile per garantire l'efficace introduzione di una disciplina innovativa per il settore del telecalore, nel quale fino ad oggi non sono stati previsti obblighi in materia di standard relativi alla misura dell'energia termica fornita all'utente. Occorre infatti evidenziare come in questo settore, l'assenza di una regolazione tariffaria che garantisca una copertura integrale dei costi non consenta di riprodurre gli stessi modelli di regolazione della misura adottati negli altri settori regolati e ciò, a nostro avviso, limita la tipologia di strumenti che possono essere adottati. Si ricorda, infine, che il settore del teleriscaldamento è caratterizzato da operatori con un elevato grado di eterogeneità sia in termini di dimensioni (un gruppo ristretto di operatori di grandi dimensioni e un numero elevato di operatori di piccole dimensioni), che in termini di modalità di fornitura del servizio. Tale composizione del settore non rende a nostro avviso opportuno porre in capo agli operatori obblighi troppo stringenti, che limiterebbero la concorrenza e lo sviluppo del settore.

In conclusione, Edison richiede all'Autorità un chiarimento relativo alle classi dimensionali definite nell'RQCT. Da una nostra interpretazione la classe dimensionale dell'operatore è definita a seconda della potenza complessiva, contrattualizzata o convenzionale, risultante al 1° luglio 2019, data di entrata in vigore del RQCT, ed ha valenza per tutto il periodo regolatorio (31 dicembre 2021). Ci chiediamo se questo valga anche per gli altri testi integrati o se la classe dimensionale dipenda dalla potenza complessiva che l'operatore risulta avere nel momento in cui entrano in vigore le altre disposizioni. Nello specifico, chiediamo un chiarimento sulle

modalità di gestione dei casi in cui l'operatore si trovi a superare la soglia dei 6 MW nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2021.

In linea di principio si condivide quanto proposto nel documento di consultazione, tuttavia evidenziamo qualche spunto di riflessione su aspetti di dettaglio.

2) SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S.1 Si condividono gli obiettivi generali e gli ambiti dell'intervento di regolamentazione? Motivare la risposta.

Edison concorda con gli obiettivi generali del presente intervento di regolazione volti ad assicurare la correttezza e tempestività di comunicazione del dato di misura, tutelare e rendere consapevole l'utente e garantire la sostenibilità delle misure introdotte, attraverso un'adeguata gradualità. Inoltre, si condividono gli ambiti di intervento identificati dall'Autorità.

S.2 Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.

Edison condivide la *road map* proposta dalla Autorità e ritiene estremamente utile la previsione di *focus group* con associazioni di operatori e utenti per approfondire le osservazioni che arriveranno con il primo documento di consultazione. A tal proposito, Edison richiede all'Autorità di essere coinvolta al *focus group* previsto per aprile 2020. Si condivide, infine, la durata proposta per il primo periodo di regolazione.

S.3 Si condivide quanto prospettato in tema di misura in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.4 Si condivide quanto prospettato in materia di modalità e frequenza di raccolta dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta

Si condividono modalità e frequenza di raccolta dei dati.

S.5 Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta

Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura.

S.6 Si Condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del contatore nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del misuratore, Edison ritiene utile lasciare ad ogni operatore la flessibilità nella scelta della formula da utilizzare. Sarà poi facoltà dell'operatore, quando richiesto, dimostrare la correttezza della metodologia utilizzata per la ricostruzione dei consumi.

S.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di archiviazione e messa a disposizione delle misure? Motivare la risposta.

Si condivide la proposta dell'Autorità di introdurre l'obbligo, da parte dell'esercente, di fornire lo storico delle rilevazioni delle misure nonché della registrazione delle circostanze che fossero state di impedimento alla loro corretta rilevazione all'utente che ne facesse richiesta. Per quanto riguarda i periodi minimi di archiviazione, si suggerisce l'allineamento del tempo di archiviazione della misura con il tempo minimo obbligatorio, imposto dal Codice Civile, di archiviazione e conservazione delle fatture fiscali emesse a fronte dell'elaborazione della misura.

S.8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda gli standard specifici di qualità dell'attività di verifica di funzionalità del contatore, Edison propone un allargamento dei tempi proposti dall'Autorità. Nello specifico:

- 20 giorni lavorativi per il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore
- 30 giorni lavorativi per il tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica
- 20 giorni lavorativi per il tempo massimo per la sostituzione del contatore

S.9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito al percorso volto all'omogeneizzazione degli standard prestazionali dei contatori nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

In linea generale si condividono i requisiti prestazionali proposti dall'Autorità, ma si riscontrano delle criticità per quanto riguarda l'*indicatore di anomalie* e l'*indicatore di interruzione servizio*. Infatti, i contatori non sono dotati ad oggi di una tecnologia tale da prevedere al suo interno un sistema di allarme che rilevi un'anomalia. Inoltre, i contatori non sono in grado di registrare ora e data di interruzione del servizio in caso di anomalie e malfunzionamento. Per avere informazioni relative ad anomalie del contatore e la registrazione del momento dell'interruzione del servizio bisognerebbe pensare a strumenti terzi che rilevino e comunichino queste informazioni, ma questa opzione ci sembra non efficiente dal punto di vista dei costi.

S.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di comunicazione e registrazione delle informazioni e dei dati sul servizio di misura nel settore di telecalore? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità in materia di verifica funzionale dei misuratori, Edison ritiene che tali obblighi possano risultare troppo onerosi per gli operatori di piccole dimensioni. Infatti, i dati da comunicare, previsti dall'Autorità nel documento in esame e che servono a verificare il rispetto degli standard specifici di qualità dell'attività di verifica di funzionalità del contatore, risultano essere troppo di dettaglio.

Si propone, pertanto, di non introdurre un obbligo di comunicazione a cadenza regolare, ma soltanto su richiesta qualora l'Autorità lo ritenesse utile per effettuare un controllo e per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di misura.